



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Crediti PA: aperta la cessione a pagamento immediato a banche e intermediari

Premessa

Con il DL n. 66/2014 (altrimenti noto come DL IRPEF) sono state **introdotte alcune disposizioni al fine di incentivare la liquidazione dei crediti accumulati dai fornitori nei confronti della Pubblica Amministrazione**. Nel dettaglio:

- sono state **ampliate le possibilità di compensazione con i debiti erariali, nonché le possibilità di utilizzare tali somme in compensazione con quelle risultanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario;**
- viene previsto, **dietro pagamento di un tasso di sconto annuale prefissato, la liquidazione da parte di banche e intermediari finanziari di tali somme.**

Con il DM 04.07.2014 viene attuata la seconda ipotesi, garantendo ai fornitori una **nuova modalità di smobilizzazione del credito accumulato**.

Il decreto MEF 04.07.2014

Il decreto in esame del Ministro dell'economia e delle finanze è volto a definire, ai sensi dell'articolo 37 del decreto- legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014:

- i **termini e le modalità di attuazione delle operazioni di cessione e di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti;**
- la **misura massima dello sconto da applicare alle operazioni di cessione;**
- la **misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione;**
- i **criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza;**

- le **modalità per esercitare**, in caso di **escussione della garanzia**, il **diritto di rivalsa da parte dello Stato sugli enti debitori**, anche al fine di **garantire il recupero in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute dall'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato**.

II DL IRPEF

L'intervento del DL n. 66/2014, ha **introdotto**, con l'espressa finalità di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013, nuovi **strumenti volti a favorire la cessione "pro soluto" dei crediti certificati da parte delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato**.

Allo scopo, le cessioni **vengono garantite dallo Stato**, come anche le operazioni di **ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei crediti ceduti a fronte di temporanee carenze di liquidità da parte della PA debitrice**.

La nuova ipotesi di liquidazione dei debiti PA

Con la cessione "pro soluto" del proprio credito certificato e assistito dalla garanzia pubblica, il soggetto creditore esce definitivamente dal rapporto con la PA e può incassare rapidamente quanto dovuto in virtù del credito vantato, al netto della contenuta percentuale di sconto, che viene fissata nel decreto nella **misura massima dell'1,90 per cento in ragione di anno**, comprensivo di ogni eventuale onere. Tale misura **si riduce all'1,60 per cento in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere, per l'importo eccedente i 50.000 euro di ammontare complessivo dell'operazione di cessione**.

Per quanto riguarda le **operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti, assistiti dalla garanzia dello Stato e dalla delegazione di pagamento o altra simile garanzia**, la **misura massima dei tassi di interesse praticabili viene fissata**, in ragione della presenza della garanzia pubblica, **con riferimento agli stessi parametri previsti per le operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato**.

LIQUIDAZIONE TRAMITE BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI

Quali debiti sono interessati?	I crediti nei confronti della pubblica amministrazione certi, liquidi ed esigibili. I crediti devono essere maturati entro lo scorso 31.12.2013.
Quale percentuale di sconto si applica?	La percentuale di sconto applicabile è pari al 1,9% per le somme fino a 50.000 euro. Per le somme eccedenti i 50.000 euro la percentuale di sconto applicabile è ridotta a 1,6%.

Le altre ipotesi di liquidazione previste dal DL IRPEF

Come anticipato in premessa, il DL n. 66/2014 ha previsto **l'ampliamento delle possibilità di compensare i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti tributari**. Ci si riferisce, in particolare:

- alla **possibilità di compensare i crediti verso la PA con le somme dovute per effetto dell'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso;**
- alla **possibilità di compensare i crediti verso la PA con i ruoli.**

In riferimento alla prima ipotesi, ricordiamo che, **per effetto delle disposizioni contenute nel DL n. 35/2013, è stata riconosciuta la possibilità di compensare i crediti verso la pubblica amministrazione con i debiti derivanti dall'applicazione di uno degli istituti deflattivi del contenzioso tributario**. Tale facoltà, riconosciuta inizialmente **solo in riferimento ai crediti maturati alla data del 31.12.2012 è stata estesa dal DL n. 66/2014 a tutti i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, anche se maturati successivamente alla predetta data.**

Un'altra novità introdotta dal DL IRPEF riguarda l'individuazione della amministrazioni in riferimento alle quali può essere richiesta la compensazione dei crediti: per effetto della modifica **sono interessati dalla compensazione i crediti** *"nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...]"* ovvero *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [...]"*.

Possono essere compensati i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti. Si precisa, inoltre, che per **la certificazione dei crediti verso la PA deve essere perfezionata la procedura di certificazione elettronica tramite la quale la pubblica amministrazione interessata attesta le somme dovute a imprenditori e professionisti per l'acquisto di beni e servizi.**

Si segnala che gli istituti deflattivi a cui si applicano le disposizioni concernenti la compensazione con i **crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione sono i seguenti:**

- **accertamento con adesione** (previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/97);
- **adesione al processo verbale di constatazione** (art. 5-bis del D.LGs. n. 218/97);
- **adesione agli inviti dell'ufficio** (art. 5 comma 1-bis e art. 11, comma 1-bis del D.Lgs. n. 218/97);
- **acquiescenza** (art. 15 D.Lgs. n. 218/97);
- **definizione agevolata delle sanzioni** (artt. 16-17 del D.Lgs. n. 472/97);
- **conciliazione giudiziale** (art. 48 del D.Lgs. n. 546/92);
- **mediazione** (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92).

In riferimento alla seconda ipotesi, invece, bisogna evidenziare che per effetto della conversione in legge del DL n. 66/2014 è **differito dal 31.12.2012 al 30.09.2013 il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per somministrazioni, forniture e appalti.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti